



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.12 UFFICIO AUA

AUTORIZZAZIONE N. 345 / 2020

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AZIENDA STEM S.R.L.
INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI LOMAZZO, VIA DELLA TRAVERSA
N. 11**

FRONTESPIZIO

Lì, 15/07/2020

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



OGGETTO: Autorizzazione unica ambientale Azienda STEM S.r.l. insediamento sito in Comune di LOMAZZO, Via della Traversa n. 11

ID Azienda: 1072
Fascicolo: 09.03.2019.65

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di LOMAZZO (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 6 del 29 marzo 2019, recante: "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)" (di seguito: "RR 6/19");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la D.G.R. n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006";
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como (D.G.P.) n° 384 del 29 dicembre 2008 e n° 181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- le note del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014 e n. 33397 in data 06/09/2017;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 5407 in data 04/03/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. Prima emissione";



- la Legge 447/1995, la L.R. 13/2001 e la D.G.R. n. 7/8313/02, nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, in materia d'impatto acustico;

RICHIAMATE inoltre:

- la Circolare di Regione Lombardia n. 19 in data 05/08/2013 "Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 43717 del 23/10/2013 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, n. 49801/GAB in data 07/11/2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- la D.G.R. n.10/1840 del 16/05/2014 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la Circolare di questa Provincia n. 41448 del 10/10/2014 "Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa";
- la Circolare di questa Provincia n. 17557 del 23/04/2015 "Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Indicazioni procedurali specifiche";
- la Circolare di questa Provincia n. 52955 del 17/12/2015 "Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Aggiornamento delle indicazioni procedurali specifiche";
- la Circolare di questa Provincia n. 34640 del 27/09/2016 "Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013. Adeguamento delle procedure in relazione alle modifiche alla Legge 241/1990 apportate dal D.Lgs. 127/2016";

CONSIDERATO che l'Azienda, per l'insediamento in oggetto, risulta in possesso di comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, iscritta dal 31/08/2000 al numero 186, con scadenza prefissata alla data del 31/08/2020 e che tale comunicazione viene annullata e sostituita dalla presente autorizzazione;

VISTA la comunicazione n. 9308 del 20/12/2019 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona e di trasmissione dell'istanza conformatata in data 20/12/2019 da MAFFIOLI STEFANO (di seguito "Gestore"), nato a Varese (VA) il 03/03/1966 e residente a Lomazzo (CO), Via Monte San Primo n. 10 (C.F. MFFSFN66C03L682W), in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda STEM S.r.l. (P.IVA 02493570135), con sede legale in Comune di Lomazzo (CO), Via della Traversa n. 11/9, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di LOMAZZO (CO), Via della Traversa n. 11;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 295 in data 07/01/2020 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza e contestuale richiesta d'integrazioni, inoltrata all'Azienda dal SUAP in data 09/01/2020, determinante l'interruzione dei termini procedurali;

PRESO ATTO delle integrazioni prodotte dall'Azienda e pervenute in data:

- 24/01/2020 con nota SUAP n. 571;
- 30/01/2020 con nota SUAP n. 716;
- 27/02/2020 con nota SUAP n. 1471;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e nella documentazione integrativa richiamata al precedente paragrafo e in particolare quelle riguardanti:

- il fatto che l'attività nell'insediamento produttivo sopra identificato non è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale ex art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e non è soggetta ad autorizzazione allo smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 208 del medesimo Decreto;



- il possesso della piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione;
- il titolo di godimento sull'insediamento, in quanto l'Azienda ne è proprietaria;
- il fatto che le attività svolte nell'insediamento non generano alcuna emissione in atmosfera convogliata e/o diffusa, soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 o dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06;
- il fatto che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (ai sensi degli artt. 74 c. 1 lett. g e 112 c. 7 del D.Lgs. 152/06) decadenti dall'insediamento sono recapitati in rete fognaria;
- l'assenza di scarichi di acque reflue industriali derivanti dall'attività, in quanto non sono impiegate acque in cicli produttivi o sistemi di pompa di calore;
- la conformità dell'insediamento alle norme in materia d'impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 e dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2011;
- il fatto:
 - o di rappresentare, in qualità di Amministratore Unico, l'Azienda STEM S.r.l. avente: sede legale in Lomazzo (CO), Via della Traversa n. 11/9, Codice Fiscale / Partita IVA : 02493570135, Capitale sociale Euro 50'000, Oggetto sociale: *attività, svolta in forma artigiana, di trattamento e lavorazione di rifiuti recuperabili e in particolare di recupero di materiali metallici*;
 - o di essere cittadino italiano, di stato membro della UE;
 - o di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
 - o che la stessa Azienda è iscritta al registro delle imprese;
 - o che la stessa Azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
 - o di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 - o di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 Dicembre 1956 n.1423, e successive modifiche ed integrazioni;
 - o di non essere sottoposto a procedure di cui al D.Lgs. 490/94;
 - o di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
 - o di essere proprietario dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto o di averne la piena disponibilità per la durata minima di 6 anni;
- il fatto che i rifiuti in messa in riserva verranno recuperati entro i sei mesi dalla ricezione degli stessi;
- il fatto che è *in progetto l'utilizzo di una zona esterna con pavimentazione impermeabile per il deposito di container contenenti rifiuti di tipologia 3.1 e 3.2 (codici C.E.R. 17 04 05 / 12 01 99 / 17 04 07), destinati sia all'attività di recupero (R4) che all'attività di stoccaggio (R13)*;

PRESO ATTO che ARPA ha espresso prescrizioni generali per scarichi in fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia, come recepite nel parere dell'Ufficio d'Ambito;

CONSIDERATO il contenuto degli atti endoprocedimentali e dei pareri espressi:

1. dal Comune di Lomazzo con nota n. 1045 del 15/01/2020 in ordine ai seguenti aspetti:



- dichiarazione della destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento: *Piani Attuativi in corso o già attuati In particolare il Piano attuativo attuato è il P.I.P. 2 destinato agli insediamenti produttivi, le cui destinazioni ammesse sono le seguenti:*
 - o *trasferimenti e/o nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale, non nocivi ne molesti e comunque non appartenenti alle lavorazioni insalubri di I Classe, dal T.U.LL.SS.;*
 - o *funzioni primarie ammesse: laboratori, capannoni, depositi di materie prime, semilavorati, e prodotti legati al processo produttivo, impianti tecnologici;*
 - o *funzioni secondarie compatibili: uffici direzionali e commerciali, residenza del custode, dirigente titolare, depositi commerciali e tettoie, sempre comunque direttamente proporzionale alle attività primarie ammesse;*
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995, con richiesta al Gestore degli estremi della valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, come previsto dall'art. 8 della legge 447/95 da cui si evincano le informazioni riportate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico;
 - esclusione della presenza, nell'area d'interesse dell'insediamento, del vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 (aree di salvaguardia di captazioni idropotabili);
2. dall'ATS competente per territorio con nota n. 68906 in data 06/07/2020 in ordine alla classificazione dell'Azienda ai sensi del D.M. 05/09/1994 come insalubre di prima classe (Parte I - B num. 100: Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento), con riserva di dettare altre prescrizioni per la tutela della salute dei cittadini nel caso si verificano situazioni di rischio sanitario o disturbi alla popolazione derivanti dall'attività dell'Azienda;
3. dal Comune di Lomazzo con nota n. 14308 del 10/07/2020 in ordine ai seguenti aspetti:
- precisazioni circa la destinazione urbanistica dell'area d'interesse dell'insediamento e della relativa compatibilità, a seguito dell'espressione del parere di ATS Insubria:
 - o *L'art. 14 delle NTA del PGT vigente "Edifici in contrasto con il PGT" prevede al comma 2 quanto segue: Per gli edifici destinati ad attività insalubri di prima classe di cui al RD 27 luglio 1934, n° 1265 e ad attività che per emissione di gas o di altre esalazioni, vapori, fumi, scoli di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumore, possono essere cagione di molestia alle persone, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e sono anche ammessi interventi di manutenzione straordinaria purché finalizzati alla eliminazione dei motivi di insalubrità, molestia e nocività;*
 - o *Dato atto che con nota prot. 68906 del 06/07/2020 l'ATS Insubria, stante la tipologia di prodotti e materiali utilizzati, ha proposta la seguente classificazione per la Ditta in oggetto: 1° classe di insalubrità Parte I- B – n. 100 Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento;*
 - o *Si rileva che il mantenimento dell'attività aziendale è ammesso esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 14 delle NTA come sopra riportato.*
 - dichiarazione in merito alla normativa in materia d'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/1995: conferma della ricezione degli elementi integrativi richiesti (riferimento protocollo 4689 del 28/02/2020);
4. dal Soggetto esecutore del Servizio di fognatura e depurazione, Lura Ambiente S.p.A., con nota n. 256 in data 03/02/2020 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio di parte delle aree esterne, ai sensi della parte III del D.Lgs. 152/06, (espresso in nome e per conto del Soggetto gestore del Servizio idrico integrato, Como Acqua S.r.l., in base alla nota di delega generale di quest'ultimo, n. 22 in data 04/02/2016):
- parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo, con prescrizioni, come recepite nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;
5. dall'Ufficio d'Ambito di Como con parere n. 11 del 20/04/2020 in ordine allo scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio di parte delle aree esterne (ai sensi della parte



III del D.Lgs. 152/06) il cui contenuto, inserito nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, prevale sui pareri dei Soggetti gestori o esecutori dei Servizi Idrici, ove non diversamente specificato (come precisato dal medesimo Ufficio all'interno del proprio atto);

CONSIDERATO che, in base ai dati tecnici e alle planimetrie prodotte dall'Azienda, risulta che le aree scolanti di pertinenza dell'attività (a eccezione dell'area di deposito materiali) non siano presidiate da una rete di raccolta delle acque meteoriche, connessa al sistema di separazione delle prime piogge;

VALUTATO che tale situazione configuri quanto previsto dall'art. 9 comma 4 lettera b) del RR 4/06, cioè la separazione delle prime piogge solo per le acque meteoriche decadenti su una parte della superficie scolante di pertinenza aziendale;

DATO ATTO che, di conseguenza, le acque meteoriche non differenziate (prima e seconda pioggia) decadenti dalla porzione di superficie scolante non presidiata dalla rete di raccolta connessa al sistema di separazione, sono da autorizzare con recapito in ambiente, come dettagliato nella Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento;

RITENUTO, infine, che in base ai risultati delle analisi prescritte alla Sezione III dell'Allegato Tecnico, in presenza di contaminazione, potrà essere chiesto all'Azienda di adeguare la situazione esistente con la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti collegate agli scarichi n. SA01 e SA02;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- scarico in ambiente delle acque meteoriche e di lavaggio di parte delle aree esterne;
- scarico in rete fognaria delle acque di prima pioggia e lavaggio di parte delle aree esterne (in accordo con il competente Ufficio d'Ambito di Como);
- impatto acustico (in accordo con il competente Comune di LOMAZZO);
- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

VISTO l'art. 103 del D.L. 18/2020 recante "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*" fino al 15/04/2020;

VISTO inoltre l'art. 37 del D.L. 23/2020 recante "*Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza*" con proroga del precedente termine fino al 15/05/2020;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

ADOTTA L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di LOMAZZO:

- a **MAFFIOLI STEFANO** (di seguito "Gestore"), nato a Varese (VA) il 03/03/1966 e residente a Lomazzo (CO), Via Monte San Primo n. 10 (C.F. MFFSFN66C03L682W), in qualità di Amministratore Unico dell'**Azienda STEM S.r.l.**, con sede legale in Comune di Lomazzo (CO), Via della Traversa n. 11/9 (P. IVA 02493570135);
- per l'**insediamento** sito in Comune di LOMAZZO, Via della Traversa n. 11, mappale NCEU 5954 e 5955 - Fg 8, esercente l'attività di Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- per **quindici anni**, continui e consecutivi a partire dalla data di notifica da parte del SUAP;



• per i seguenti **titoli abilitativi**:

- 1) Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche e di lavaggio di parte delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
- 2) Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio di parte delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125);
- 3) Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico);
- 4) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.

Ogni eventuale richiesta di proroghe dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento dovrà essere formalizzata da parte dell'Azienda, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta), al SUAP e per conoscenza a questa Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. Questa Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione della nulla osta dei Soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.

Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.

PRESCRIZIONI GENERALI

- a) **Nell'insediamento sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria. Sono anche ammessi interventi di manutenzione straordinaria, purché finalizzati alla eliminazione dei motivi di insalubrità, molestia e nocività.**
- b) **Non è consentito alcuno scarico di acque reflue industriali. È ammesso lo scarico di acque reflue domestiche con recapito in rete fognaria, fatto salvo il permesso di allacciamento di competenza diretta del Soggetto gestore della pubblica fognatura.**
- c) **In assenza di titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, è vietata ogni attività che generi emissioni di cui all'art. 272 c.2 o all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.**

DISPONE che:

1. L'efficacia dell'Autorizzazione unica ambientale è subordinata alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i. e che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. Esse pertanto dovranno valere per **16 (sedici) anni**.

La polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari a metà del periodo sopra indicato, cioè pari ad almeno 8 (otto) anni. In tal caso, **entro il**



termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il Gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione unica ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale sarà revocato d'Ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione unica ambientale è pertanto subordinata alla validità ed efficacia della polizza fideiussoria in essere.

2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione per tramite del SUAP**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € **48'571,83 (quarantottomilacinquecentosettantuno/83)**, relativo a:
- recupero (R4) di 12'500 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 28'260,52;
 - messa in riserva (R13) di 1'150 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 203'113,08 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 20'311,31.

DÀ ATTO che:

- la notifica al Gestore del provvedimento da parte del SUAP, costituisce rilascio della posizione autorizzativa in materia ambientale dell'intero insediamento in oggetto e sostituisce ogni eventuale autorizzazione/comunicazione/nulla osta di cui all'elenco dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013, precedentemente valida;
- in caso di rispetto delle prescrizioni autorizzative in merito alla corretta installazione e gestione dei sistemi di separazione di prima pioggia, nonché dei limiti di concentrazione di cui al D.Lgs. 152/06 per lo scarico di acque reflue in ambiente (Tab. 3 prima colonna Allegato 5 alla parte III per recapito in corpi idrici superficiali o Tab. 4 del medesimo Allegato, per recapito nel suolo), non si determina la necessità di acquisizione di titolo abilitativo per il recapito delle acque di seconda pioggia, fatte salve le autorizzazioni sotto il profilo quantitativo (autorizzazioni idrauliche in corso d'acqua superficiale), comunque non ricomprese in autorizzazione unica ambientale. Tale necessità, invece, subentra in caso di violazione di tali prescrizioni, secondo anche quanto previsto dal RR 4/06 e dalla DGR 2772/06;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il Comune di LOMAZZO, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n.13 del 10/08/2001 per eventuali valutazioni di piani di collaudo acustico ovvero per controlli fonometrici previa precisa e dettagliata richiesta da parte delle amministrazioni comunali;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;



- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p_CO.09.03.2019.65 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione.

DISPONE la notifica (via PEC o tramite Portale telematico) della presente autorizzazione al SUAP di LOMAZZO, al fine del relativo rilascio al Gestore e della trasmissione ai Soggetti competenti in materia ambientale.

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento**. Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel presente provvedimento e nel relativo Allegato Tecnico;
- **fatte salve le limitazioni di cui alla prescrizione generale a)**, nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione via PEC** a questa Provincia e per conoscenza al SUAP. È fatto salvo il caso in cui il **Portale telematico** in uso al SUAP consenta la trasmissione della comunicazione di modifica non sostanziale per la fattispecie d'interesse: in questo caso è obbligatorio l'utilizzo di tale piattaforma.

In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della modifica dell'AUA;

- dovrà essere comunicato al SUAP di LOMAZZO e a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro e non oltre 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. Nel caso di dichiarata cessazione dell'attività dell'Azienda autorizzata in AUA, non potrà essere presentata successivamente una domanda di volturazione, ma dovrà necessariamente essere presentata domanda di NUOVA autorizzazione dal Soggetto che intenda svolgere l'attività medesima.

In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità dall'AUA sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda cui risulti in capo la potestà gestionale ed economica sulle strutture oggetto di autorizzazione;

- dovrà essere comunicato, inoltre, ogni eventuale cambiamento del domicilio elettronico dichiarato nell'istanza: **stemsrl@mypec.eu**, nonché la revoca o la modifica della procura/delega a **Colmegna ing. Arianna**, in quanto sia il domicilio elettronico sia la procura/delega vengono



ritenuti validi anche ai fini della gestione dell'eventuale corrispondenza d'Ufficio legata alle prescrizioni incluse nel presente provvedimento.

DÀ ATTO infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:
 - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
 - davanti al TAR nei casi residui;
2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
dott. Franco Binaghi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.





**Autorizzazione unica ambientale Azienda STEM S.r.l.. Inseadimento sito in
Comune di LOMAZZO, Via della Traversa n. 11**

ALLEGATO TECNICO

I)	Identificazione dell'Azienda
II)	Tavole e documenti di riferimento
III)	Autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125)
IV)	Autorizzazione allo scarico in rete fognaria di acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 124 e 125)
V)	Comunicazione / nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della l. 447/95 (inquinamento acustico)
VI)	Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

<i>Ragione sociale</i>	STEM S.r.l.
<i>Sede legale</i>	Comune: Lomazzo (CO) - Via della Traversa n. 11/9
<i>Inseadimento</i>	Comune: LOMAZZO - Via della Traversa n. 11
Partita IVA:	02493570135
Codice ATECO:	38.32.10
Tipo di attività:	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Classificazione ai sensi del	D.M. 05/09/1994: insalubre di prima classe (Parte I - B num. 100: Rifiuti solidi e liquami – depositi ed impianti di depurazione, trattamento)
Coordinate UTM / WGS84:	X: 503288,45 - Y: 5059096,13
Mappali	NCEU 5954 e 5955 - Fg 8

**II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. TAV. n° 01 – Area e fabbricato destinati ad attività di recupero rifiuti non pericolosi – STATO DI FATTO – planimetria generale – Schema scarichi – Data: 04 Dicembre 2019	TAV. 01 - Stato di fatto.pdf.p7m	20/12/2019 Trasmissione da parte del SUAP
B. TAV. n° 02 – Area e fabbricato destinati ad attività di recupero rifiuti non pericolosi – STATO DI PROGETTO – Estratti C.T.R. / MAPPA / P.G.T. – Planimetria generale con indicazione aree destinate al recupero / stoccaggio rifiuti Data: 17 Gennaio 2020	Planimetria generale gestione rifiuti.pdf.p7m	24/01/2020 Trasmissione da parte del SUAP
C. TAV. n° 03 – Area e fabbricato destinati ad attività di recupero rifiuti non pericolosi – STATO DI PROGETTO – planimetria generale con schema scarichi – Individuazione superfici scolanti non soggette a R.R. 4/2006 - Data: 29 Gennaio 2020	Planimetria generale schema scarichi.pdf.p7m	30/01/2020 Trasmissione da parte del SUAP

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Le medesime, unite in allegato, costituiscono riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente.



III. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN AMBIENTE

1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI

Numero	Codici	Descrizione
1	C.interno SA01 C. SIRE RP0131330001001S	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate (in planimetria PP codice A)
2	C.interno SA02 C. SIRE RP0131330002002S	Scarico acque di prima e seconda pioggia non separate e non trattate (in planimetria PP codice B)

2. RECAPITI

Numero	Recapito	Coordinate
1	Strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo perdente	N.D.
2	Strati superficiali del sottosuolo tramite pozzo perdente	N.D.

3. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.

Essi devono essere conseguiti senza alcuna diluizione effettuata con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.

4. PRESCRIZIONI

4.1 Dovrà essere effettuato un monitoraggio degli scarichi delle acque meteoriche di cui ai terminali SA01 e SA02, da effettuare mediante prelievi **con cadenza biennale** (il primo campionamento da effettuarsi **entro 60 giorni** dalla notifica dell'AUA), in occasione di un evento meteorico significativo, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa, e determinazione analitica di:

- **pH, Solidi Sospesi totali, BOD₅, COD, Ferro, Cromo Totale, Rame, Zinco, Nichel, Piombo, Fosforo Totale, Azoto Totale, Solventi organici aromatici, Tensioattivi totali, Solventi clorurati e Idrocarburi totali (queste ultime due sostanze devono risultare assenti o comunque sotto la soglia di rilevabilità dei metodi utilizzati)**

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, condizioni meteorologiche correnti e punto di prelievo.

I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della



partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;

1. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
2. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
3. Piani di formazione del personale;
4. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.

Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

- 4.2 **Entro 90 giorni**, dalla notifica del provvedimento di AUA da parte del SUAP, e **successivamente entro 30 giorni dall'effettuazione dell'analisi biennale**, deve essere trasmessa al SUAP medesimo (per il successivo inoltro a Provincia e ARPA), la seguente documentazione:
- 4.2.1 Copia delle analisi degli scarichi SA01 e SA02, da effettuare secondo i tempi di cui alla prescrizione III.4.1;
 - 4.2.2 Documentazione fotografica attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento per gli scarichi SA01 e SA02 come da prescrizione III.4.8 (solo per la prima volta).
 - 4.2.3 Coordinate in formato UTM dei punti di scarico in ambiente SA01 e SA02.
- 4.3 Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio.
- 4.4 Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve avvenire immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti, rispettivamente, di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
- 4.5 I materiali derivati dalle operazioni di cui al punto III.4.4 devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta nel rispetto della normativa vigente.
- 4.6 Dovrà essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del recapito in ambiente mediante un pozzetto di prelievo avente dimensioni adeguate. Il pozzetto dovrà inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
- 4.7 Sui piazzali di pertinenza dell'Azienda non presidiati dal sistema di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia, dai quali le acque meteoriche confluiscono nel punto di scarico autorizzato nella presente Sezione non è consentito lo svolgimento delle attività indicate all'art. 3 comma 1 lettera d) del RR 4/06 ed è quindi vietato il deposito, il carico, lo scarico, il travaso e la movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.
- 4.8 I pozzetti da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo degli scarichi devono essere resi immediatamente individuabili mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo, con specificazione della sigla di riferimento SA01 e SA02.
- 4.9 Al fine della verifica del corretto funzionamento e dell'efficienza dei sistemi di separazione delle acque di prima pioggia, il Gestore deve caratterizzare le **acque di seconda pioggia**



contestualmente ai prelievi e alle analisi di cui al piano di monitoraggio delle acque di prima pioggia di cui alla Sezione IV dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, mediante prelievi (quindi di **cadenza biennale**, il primo da effettuarsi nei termini di cui alla prescrizione IV.5.4.1) e determinazione analitica di:

- pH; Solidi Sospesi totali; BOD₅; COD; Ferro; Cromo Totale; Rame; Zinco; Nichel; Piombo; Fosforo Totale; Azoto Totale; Solventi organici aromatici; Tensioattivi totali; Solventi clorurati e Idrocarburi totali (queste ultime due sostanze devono risultare assenti o comunque sotto la soglia di rilevabilità dei metodi utilizzati).

In relazione alle modalità di redazione del verbale di campionamento e di analisi, vale quanto successivamente specificato in proposito nella Sezione III dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

Il riferimento per i limiti di concentrazione è la Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. 152/06. Restano comunque fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs. 152/06 – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere.

I prelievi devono essere condotti utilizzando le stesse modalità per l'autocontrollo disposte per la caratterizzazione delle acque di prima pioggia.

Contestualmente alla trasmissione dei referti della caratterizzazione delle acque di prima pioggia (prescrizione collegata al Piano di monitoraggio della Sezione IV dell'Allegato tecnico), devono essere trasmessi i referti relativi alla prima caratterizzazione delle seconde piogge.

Successivamente, solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di riferimento, i referti analitici dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como e allo Sportello Unico competente, per un'eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge. In ogni caso tali referti, unitamente ai verbali relativi ai campionamenti, devono essere sempre tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

- 4.10 Il pozzetto da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo delle acque di seconda pioggia (da individuare ed eventualmente installare a monte di ogni commistione con acque meteoriche non soggette a separazione), deve essere installato e reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile.
 - 4.11 Il medesimo pozzetto deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte terza art. 101; gli eventuali fanghi e sedimenti depositati sul fondo del pozzetto dovranno essere periodicamente asportati ed avviati a smaltimento come rifiuto.
 - 4.12 **Contestualmente** alla trasmissione della documentazione fotografica relativa al pozzetto delle acque di prima pioggia (Sezione IV dell'Allegato Tecnico al presente provvedimento), deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltro ai Soggetti competenti) analoga documentazione fotografica, attestante l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia, come da prescrizione III.4.10.
-

**IV. SCARICHI DI ACQUE REFLUE CON RECAPITO IN RETE FOGNARIA****1. DESCRIZIONE DEGLI SCARICHI**

Numero	Codici	Descrizione
3	C. SIRE RA0131330001001G	- Acque di prima pioggia e lavaggio di parte delle aree esterne (Lotto E2 in planimetria) - Acque reflue domestiche *
4	-	- Acque di prima pioggia e lavaggio di parte delle aree esterne ** (Lotto E1 in planimetria) - Acque reflue domestiche *

* Lo scarico delle acque reflue domestiche in rete fognaria comunale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 è sempre ammesso nel rispetto dei regolamenti del soggetto gestore del servizio idrico integrato. Tali acque non risultano pertanto da autorizzare con il presente atto.

** **Le acque meteoriche che dilavano la porzione di piazzale non soggetta a contaminazione e individuate ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera b) con recapito in rete fognaria, sono ammesse solo fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento come specificato nella prescrizione IV.5.1.**

2. RECAPITI

Numero	Recapito
3	Rete fognaria nera Comune di Lomazzo Coordinate UTM 32 del punto di allaccio alla fognatura X: 503295.55; Y: 5059340.97
4	Rete fognaria nera Comune di Lomazzo Coordinate UTM 32 del punto di allaccio alla fognatura X: 503295.55; Y: 5059329.59

3. QUANTITATIVO

Numero	mc/giorno media	Metri cubi /ora massimo	Metri cubi / anno massimo	Tolleranza
3	N.D.	3,6 (tre virgola sei) pari a 1 litro/secondo	50 (cinquanta) Derivante dal dilavamento di una superficie scolante di 423 mq oltre alle acque reflue domestiche* sempre ammesse nel rispetto dei regolamenti del Soggetto gestore del servizio idrico integrato	-
4	N.D.	N.D.	N.D.	-

* Lo scarico delle acque reflue domestiche, stimato complessivamente in 150 mc per l'intero insediamento, è da suddividere sui due punti scarico, provenienti da due blocchi di servizi igienici aventi circa le medesime caratteristiche. Quindi pari a circa 75 mc per ciascun punto di scarico

4. LIMITI ALLO SCARICO

Rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab. 3 seconda colonna dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel pozzetto di campionamento ufficiale, identificato come "Pozzetto ispezione e campionamento P1" sulla planimetria. I limiti sono di seguito riportati e devono essere conseguiti senza alcuna diluizione effettuata con acque prelevate esclusivamente a tale scopo:



N°	Parametro	u.m.	Limite
1	pH		5,5 – 9,5
2	Temperatura	°C	<i>Limite non applicabile</i>
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0,5
11	Bario	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2
16	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
23	Stagno	mg/l	<i>Limite non applicabile</i>
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mg CN ⁻ /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
28	Solfiti	mg SO ₃ ²⁻ /l	2
29	Solfati	mg SO ₄ ²⁻ /l	1'000
30	Cloruri	mg Cl ⁻ /l	1'200
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mg P/l	10
33	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ ⁺ /l	30
34	Azoto nitroso	mg N in NO ₂ ⁻ /l	0,6
35	Azoto nitrico	mg N in NO ₃ ⁻ /l	30
36	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	40
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
44	Pesticidi totali, esclusi quelli fosforati	mg/l	0,05
45	- aldrin	mg/l	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	Escherichia coli	UFC/100 ml	<i>Limite non applicabile</i>
51	Saggio di tossicità		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale



In generale, i valori di concentrazione misurati si intendono espressi con il numero di cifre significative dato dal metodo analitico utilizzato per ciascun parametro. Tali valori sono direttamente confrontati con quelli limite riportati nella tabella sopra riportata, attribuendo a questi ultimi lo stesso numero di cifre decimali significative, anche se non riportate in tale tabella. Le analisi dovranno riportare, per ogni parametro il grado di incertezza estesa.

5. PRESCRIZIONI

- 5.1 **Entro 6 mesi** dal rilascio del provvedimento di AUA, devono essere realizzate le opere previste dal progetto presentato all'interno dell'istanza di AUA. Tali opere, anche in recepimento delle prescrizioni contenute nel parere di Lura Ambiente S.p.A. dovranno garantire, fra l'altro, quanto di seguito esposto:
- 5.1.1 Sistema di separazione di tipo dinamico, in conformità a quanto previsto dal RR 4/06, ovvero dovranno essere installati a corredo della vasca di prima pioggia i seguenti manufatti e apparecchiature (come da voci di capitolato della scheda tecnica allegata all'istanza): valvola di non ritorno, pozzetto di by-pass e pozzetto di campionamento, pompa di sollevamento ad immersione, regolatore di flusso, sensore di pioggia, quadro elettrico con PLC, timer per temporizzazione dello scarico;
 - 5.1.2 Adeguato sistema di taratura dei volumi stoccati in ragione del sovradimensionamento del volume della vasca rispetto alla superficie servita; il sistema di separazione deve essere tarato in maniera tale da garantire l'invaso di un volume di acque di prima pioggia corrispondente ai primi 5 mm di una precipitazione uniformemente distribuita su una superficie scolante complessiva di 423 mq;
 - 5.1.3 Realizzazione di dosso (o altro sistema di protezione che garantisca la medesima funzione) per la separazione idraulica delle superfici che saranno dedicate ai depositi esterni (superficie di 423 mq) di cui alle disposizioni del RR 4/06 art.3, c.1, lett. b), adeguatamente dimensionato. Tale dosso di separazione dovrà delimitare l'area dedicata alla gestione rifiuti sia verso il lato Ovest in direzione delle zone di transito dall'accesso dell'insediamento, sia verso il lato Sud, ove è presente una superficie adiacente al capannone lotto "E2", adibita a transito e posteggi. Per quest'ultima area - lato Sud - dovrà essere previsto opportuno recapito delle acque meteoriche di dilavamento (diverso dalla pubblica fognatura);
 - 5.1.4 Realizzazione di pozzetto di campionamento, P1, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione vigente, avente caratteristiche costruttive e dimensionali adeguate (indicativamente dimensioni interne al pozzetto almeno di 50x50 cm, battente minimo pari a 1 diametro della tubazione in ingresso e avente profondità dalla quota inferiore del tubo di uscita pari almeno a 50 cm);
 - 5.1.5 Dismissione, come da progetto, degli scarichi in fognatura delle acque di prima pioggia e meteoriche pluviali delle aree scolanti esterne non soggette alle disposizioni del RR 4/06, senza prevedere eventuali "troppo pieno" alla pubblica fognatura, che NON sono consentiti.
- 5.2 Al completamento delle opere di cui al precedente punto IV.5.1 e comunque **non oltre 30 giorni** dalla fine lavori, dovrà essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltro alla Provincia di Como, all'ARPA Dipartimento di Como-Varese, all'Ufficio d'Ambito e a Como Acqua S.r.l., nonché ai Soggetti esecutori dei servizi di fognatura e depurazione), la seguente documentazione:
- 5.2.1 Dichiarazione della data di fine lavori, contenente asseverazione da parte del Direttore lavori o del Gestore, che le opere sono state eseguite come da progetto;
 - 5.2.2 Planimetria *as built* che riporti tutte le indicazioni di cui alla prescrizione IV.5.1;



- 5.2.3 Schede tecniche di dimensionamento e manutenzione del costruttore dell'impianto di separazione trattamento effettivamente installato, che dovrà consentire il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/06 e che dovranno riportare tutte le componenti richieste di cui al precedente punto IV.5.1.1;
- 5.2.4 Dettaglio tecnico con le caratteristiche costruttive e dimensionali del pozzetto di campionamento P1;
- 5.2.5 Comunicazione di avvenuta taratura del sistema installato come richiesto al punto IV.5.1.2;
- 5.2.6 Relazione tecnica che fornisca indicazioni in merito agli accorgimenti tecnici e di regolazione della pompa adottati dall'Azienda, al fine di convogliare la portata massima consentita di 1 l/s;
- 5.2.7 Documentazione fotografica attestante la realizzazione delle opere in progetto, in particolare la posa dei manufatti previsti, l'impermeabilizzazione dell'area che verrà dedicata alle attività di cui alle disposizioni del RR 4/06 art.3, c.1, lett. b), la realizzazione del dosso di separazione con i restanti piazzali semipermeabili (autobloccanti) e l'avvenuta identificazione del pozzetto di campionamento P1 come da prescrizione IV.5.5;
- 5.2.8 Copia di specifica istruzione operativa per la movimentazione di materie prime e rifiuti, nelle aree interne ed esterne dell'insediamento, da predisporre in via precauzionale. Tale procedura dovrà contemplare gli interventi necessari da mettere in atto in condizione di emergenza per la pulizia e l'intercettazione in caso di sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti. Dovranno essere descritte le specifiche modalità previste per la raccolta e gestione del rifiuto prodotto dall'intervento. Tale procedura dovrà essere illustrata ai dipendenti ed è appesa in zona ben visibile. Dovranno altresì essere mantenuti a disposizione e in condizioni di efficienza idonei sistemi, quali ad esempio copri-chiusini di dimensioni adatte da applicare prima di effettuare le operazioni di carico/scarico/movimentazione di sostanze potenzialmente inquinanti nonché, dispositivi per la pulizia a secco o con idonei materiali assorbenti (qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi/pulverulenti o liquidi ai sensi dell'art. 8 del RR 4/06). Dovrà altresì essere tenuta traccia degli interventi effettuati in apposita sezione del Registro di cui alla prescrizione IV.5.4.6.
- 5.3 A completamento delle reti interne di fognatura e comunque **entro e non oltre 90 giorni dal termine dei lavori prescritti al punto IV.5.1**, deve essere trasmessa al SUAP (per il successivo inoltrare a Provincia, ARPA Dipartimento di Como-Varese, Ufficio d'Ambito, Como Acqua S.r.l. e Soggetti esecutori del servizio di fognatura e depurazione), la seguente documentazione:
- 5.3.1 Copia delle analisi di caratterizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne, da effettuare secondo i tempi di cui alla prima riga della tabella della prescrizione IV.5.4.1.
- 5.4 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni specifiche, condivise con ARPA Como:
- 5.4.1 **Piano di monitoraggio:** devono essere effettuati periodici prelievi di campioni dal pozzetto dedicato all'ispezione e campionamento delle acque di prima pioggia, identificato in planimetria con codice "P1". I campioni dovranno essere rappresentativi delle acque scaricate. I prelievi dovranno essere eseguiti in occasione dei primi eventi meteorici significativi, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque scaricate dopo un periodo significativo di attività sulla superficie scolante senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Le analisi su tali campioni dovranno essere eseguite con le modalità precisate nella seguente tabella, per la durata del provvedimento di autorizzazione:



Scadenza per esecuzione dei prelievi (*)	Analisi di autocontrollo	Disponibilità dei referti
60 giorni	Analisi di caratterizzazione: tutti i parametri di tabella 3 seconda colonna - Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.(**) e comunque dovranno sempre essere ricercati i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Idrocarburi totali, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati	Trasmissione al SUAP, completo di verbale di prelievo
2 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
4 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
6 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
8 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
10 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
12 anni	Monitoraggio: tutti i parametri comunque obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione risultati presenti in concentrazioni superiori al limite di rilevabilità	A disposizione per Autorità di Controllo presso l'Azienda
Preliminarmente alla domanda di rinnovo dell'AUA	Monitoraggio: tutti i parametri indicati come obbligatori nell'analisi di caratterizzazione di seguito richiamati: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Idrocarburi totali, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati	Trasmissione all'Ufficio d'Ambito dell'intero pacchetto analitico prodotto

(*) Sempre calcolate a partire dalla notifica del provvedimento da parte del SUAP a esclusione del campionamento di cui alla **prima riga**, la cui scadenza è da calcolare dall'attivazione dello scarico e comunque **entro e non oltre 9 mesi** dal rilascio del presente provvedimento.

(**) Qualora in base alla specifica attività svolta risulti possibile escludere la presenza di alcuni parametri, fatta eccezione per i parametri obbligatori di cui all'analisi di caratterizzazione che dovranno comunque essere ricercati, si dovrà produrre specifico attestato a firma di un tecnico competente che ne motivi l'esclusione.

Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelievo, che dovranno essere datati e firmati. Per gli autocontrolli previsti, deve essere compilato apposito verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, ragione sociale dell'azienda, condizioni meteorologiche correnti e punto di prelievo.

I referti relativi alle analisi prescritte ed i relativi verbali di campionamento, dovranno essere prodotti preferenzialmente da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 (o in



alternativa, di certificazione ISO 9001 e di documentazione della partecipazione a circuiti di inter-confronto) e dovranno comunque essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Nel caso di avvalimento di laboratori non certificati, fatte salve diverse e successive disposizioni da parte delle Autorità competenti, deve essere garantito che il laboratorio operi secondo un programma che assicuri la qualità e il controllo per i seguenti aspetti:

1. Campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
2. Documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate, basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA);
3. Determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. Piani di formazione del personale;
5. Procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 3, le relative informazioni dovranno essere sempre allegate ai referti / rapporti di prova prodotti.

Solo in caso di superamento delle concentrazioni limite autorizzate, dovranno essere tempestivamente inoltrati alla Provincia di Como, all'Ufficio d'Ambito, allo Sportello Unico competente per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento ed i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.

È comunque responsabilità del Gestore eseguire analisi di caratterizzazione aggiuntive, in caso di anomalie o variazioni delle materie prime in ingresso o comunque dell'attività produttiva in genere che possano modificare le caratteristiche qualitative dello scarico.

- 5.4.2 Il sistema di separazione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne deve risultare conforme ai disposti del RR 4/06 e deve essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia ed il sistema di alimentazione/svuotamento della stessa devono essere rispondenti a quanto richiesto dal regolamento stesso.
- 5.4.3 Eventuali sistemi di disoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
- 5.4.4 Le eventuali pilette di scarico a servizio di locali e aree coperte dovranno confluire nella rete di fognatura senza passare per i dispositivi di separazione di prima pioggia.
- 5.4.5 Nel caso in cui l'Azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose, dovrà darne immediata comunicazione al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia di Como, Ufficio d'Ambito e ARPA), integrando opportunamente il profilo analitico.
- 5.4.6 Deve essere redatto apposito **piano di manutenzione** dei dispositivi di trattamento delle acque coerente con istruzioni d'uso fornite dai costruttori; in corrispondenza, deve essere compilato un **registro di manutenzione** contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto; gli eventuali residui derivanti dalla manutenzione e dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
- 5.4.7 Le eventuali zone per lo stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta, nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici. Il bacino dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande. Analogamente, per le sostanze in polvere potenzialmente inquinanti, deve essere garantito un sistema per la protezione degli agenti atmosferici.



- 5.4.8 Deve essere garantita l'ispezionabilità e la possibilità di campionamento sulle singole reti fognarie, distinte per tipologia, a monte dei recapiti finali e prima della confluenza con altre reti.
- 5.4.9 Le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III al D.Lgs. 152/06 e s.m.i devono risultare coperte.
- 5.4.10 Eventuali scarti di lavorazione contenenti sostanze pericolose dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali (per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o idonei per le lavorazioni).
- 5.5 Il pozzetto da cui devono essere effettuati i prelievi ai fini del controllo qualitativo dello scarico (codice "P1") deve essere reso immediatamente individuabile mediante apposizione di targhetta o altro segnale identificativo indelebile.
- 5.6 Il pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte terza art. 101; gli eventuali fanghi e sedimenti depositati sul fondo di tale pozzetto dovranno essere periodicamente asportati ed avviati a smaltimento come rifiuto.
- 5.7 Non è consentita l'immissione in pubblica fognatura di acque reflue industriali che per mezzo di sistemi di troppo pieno o bypass, possano evitare il passaggio attraverso la vasca di laminazione, il misuratore di portata e/o il punto di prelievo.
- 5.8 Non è consentita l'immissione nella rete di smaltimento delle acque reflue industriali di acque meteoriche derivanti dal dilavamento di superfici impermeabili, non suscettibili ad essere inquinate, comprese eventuali acque provenienti dai drenaggi dei piani interrati.
- 5.9 In caso di lavaggio delle caldaie e/o delle centrali termiche è **assolutamente vietato** convogliare le acque derivanti da tale operazione alla rete di raccolta dei reflui industriali o ad altre reti presenti. Le acque derivanti dal lavaggio dovranno necessariamente essere smaltite come rifiuto.
- 5.10 Le superfici scolanti esterne devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di cui sopra dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta.
- 5.11 La pavimentazione impermeabile esterna ai fabbricati deve essere mantenuta in buono stato, anche mediante effettuazione della sostituzione del materiale impermeabile, qualora deteriorato o fessurato.
- 5.12 Le superfici esterne assoggettate e quelle non assoggettate al RR 4/06 dovranno essere realizzate in modo tale da impedire il reciproco deflusso o afflusso di acque di dilavamento da e verso le differenti superfici.
- 5.13 Nel caso che sulla medesima condotta privata a monte dell'allacciamento alla rete fognaria pubblica siano riscontrati o si aggiungano scarichi di Terzi, soggetti a titolo abilitativo allo scarico, il Gestore dovrà garantire la conformità a quanto disposto dall'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 152/06. Pertanto, in tali circostanze, sono fatte salve modifiche d'ufficio al presente atto.
- 5.14 Nel caso ampliamenti futuri, le reti per lo smaltimento delle acque reflue domestiche dovranno essere realizzate in maniera tale da evitare la commistione delle stesse con le acque reflue industriali derivanti dall'insediamento in oggetto.
- 5.15 Devono essere osservate le pertinenti prescrizioni (laddove non in contrasto con quanto disposto dall'Ufficio d'Ambito nel parere di cui in premessa) della Società esecutrice del Servizio di fognatura e depurazione, Lura Ambiente S.p.A., come già recepite nel presente provvedimento o qui di seguito:



- 5.15.1 la rete di scarico delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia (scolmatore, pozzetti di ispezione e campionamento, pozzi perdenti, etc) dovrà essere realizzata in conformità al progetto e alla documentazione tecnica presentata;
 - 5.15.2 i manufatti relativi agli impianti tecnologici di fognatura esistenti e in progetto (pozzetti d'ispezione, fosse biologiche, pozzetti d'incrocio, etc.) devono essere provvisti se in zona di transito di chiusino carrabile posto in quota e in luogo facilmente accessibile;
 - 5.15.3 dovranno essere adottati e realizzati tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura all'interno dell'insediamento;
 - 5.15.4 è fatto divieto di scaricare nella fognatura comunale eventuali reflui decadenti dall'attività diversi dai reflui domestici e dalle acque di prima pioggia, che dovranno essere gestiti come rifiuto in adempimento alla normativa vigente e per i quali dovrà essere mantenuta apposita registrazione a disposizione degli Enti di controllo.
- 5.16 Deve essere data immediata notifica all'Ufficio d'Ambito, alla Provincia, all'ARPA di Como, nonché alla Società di gestione del Servizio Idrico Integrato (Como Acqua S.r.l.) e ai relativi eventuali Soggetti esecutori, di ogni guasto o anomalia in grado di incidere sulle condizioni quali-quantitative degli scarichi di acque reflue o meteoriche, al fine di consentire la tempestiva adozione di provvedimenti precauzionali; con l'obbligo di comunicare gli interventi messi in atto per la risoluzione dei problemi e dei relativi esiti.
-



V. RUMORE – INQUINAMENTO ACUSTICO

1. INQUADRAMENTO

Il Gestore ha presentato la Valutazione d'impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 13/2001 e della D.G.R. n. 7/8313/02, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con richiamo alla "Procedura n. Q.S./ACUAMB/Ctp 2020.01 emessa in data 21/02/2020 dal Tecnico Competente in Acustica ENTECA n.1675/2018 dott. Damiano Carmine".

Il Comune di LOMAZZO ha provveduto alla redazione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (deliberazione di adozione: Consiglio Comunale n. 12 del 18/02/03 e di approvazione: Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2004).

Il sito in cui è presente l'insediamento oggetto della presente autorizzazione ricade in **Classe IV**.

Si rimanda ai limiti di accettabilità per le sorgenti sonore di cui al Piano di Zonizzazione Acustica Comunale o, in mancanza, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997.

2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Fatte salve le restrizioni di cui alla prescrizione a) del Dispositivo, qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore (previo invio della comunicazione di modifica alla Provincia di Como, al SUAP e al Comune competenti per territorio), dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla DGR n.7/8313 dell'8/03/2002, una valutazione previsionale di impatto acustico.
 - 2.2 Nel caso che si preveda che le nuove attività non determineranno emissioni di rumore superiori ai limiti suddetti, la documentazione previsionale d'impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011.
 - 2.3 In tutti i casi in cui si prevede che le nuove attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti, è fatto obbligo di presentare ai medesimi Soggetti sopra elencati, una relazione predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/1995.
-



VI. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

1.1 L'area interessata dall'impianto è:

- pari a circa 2'281 m² dei quali circa 980 posti al coperto all'interno di fabbricato ad uso industriale e circa 1'300 allo scoperto, dei quali circa 100 m² su area pavimentata dotata d'impianto di raccolta e separazione delle acque di prima pioggia destinati, unitamente alle aree coperte, all'attività di gestione rifiuti descritta di seguito descritta;
- contraddistinta ai mappali 5954 e 5955 censiti al foglio 8 al Catasto Fabbricati (sezione urbana COM) del Comune di Lomazzo, ricadenti in zona urbanistica "Piani Attuativi in corso o già attuati" così come precisato dalle norme del piano attuativo adottato P.I.P. 2 destinato agli insediamenti produttivi, così come specificato dal P.G.T. vigente.

1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:

- R13, R4.

1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento e lo schema di raccolta delle acque reflue decendenti dall'impianto sono rappresentate sulle Tavole richiamata nella Sezione II del presente Allegato Tecnico – lettere B. e C. della tabella.

1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.1			
	10.02.99	X	X
	12.01.01	X	X
	12.01.02	X	X
	12.01.99	X	X
	15.01.04	X	X
	16.01.17	X	X
	16.02.08	X	X
	17.04.05	X	X
	19.01.02	X	X
	19.01.08	X	X

Messa in riserva di rifiuti di ferro acciaio e ghisa (R13) per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione e trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali o impurità presenti come specificato al punto 3.1.3 lettera "c" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.1 è di 610 m³ e quella di recupero (R4) di 10'000 tonnellate/anno. Le operazioni vengono effettuate su area pavimentata, come indicato nella citata planimetria (lettera B.).

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	10.08.99	X	X
	11.05.01	X	X
	11.05.99	X	X
	12.01.03	X	X
	12.01.04	X	X
	12.01.99	X	X



Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R4)
3.2			
	15.01.04	X	X
	17.04.01	X	X
	17.04.02	X	X
	17.04.03	X	X
	17.04.04	X	X
	17.04.06	X	X
	17.04.07	X	X
	19.10.02	X	X
	19.12.03	X	X
	20.01.40	X	X

Messa in riserva di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (R13) per la produzione di metalli o leghe nelle forme usualmente commercializzate come specificato al punto 3.2.3 lettera "a" Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 (R4).

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 3.2 è di 435 m³ e quella di recupero (R4) di 2'500 tonnellate/anno. Le operazioni vengono effettuate su area pavimentata, come indicato nella citata planimetria (lettera B.).

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	
5.8			
	16.01.18	X	
	16.01.22	X	
	16.02.16	X	
	17.04.01	X	
	17.04.11	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da spezzoni di cavo di rame ricoperto con eventuale lavorazione meccanica, per il successivo avvio al recupero delle frazioni presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.8 è di 90 m³ per un totale di 100 tonnellate/anno. Le operazioni vengono effettuate su area pavimentata, come indicato nella citata planimetria (lettera B.).

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
		Messa in Riserva (R13)	
5.16			
	11.01.14	X	
	11.02.06	X	
	11.02.99	X	
	16.02.14	X	
	16.02.16	X	
	20.01.36	X	

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 5.16 è di 15 m³ per un totale di 20 tonnellate/anno. Le operazioni vengono effettuate su area pavimentata, come indicato nella citata planimetria (lettera B.).



2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Dev'essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute; in particolare, relativamente alle fasi di accumulo e di movimentazione di materiale inerte (operazioni di carico e scarico).
 - 2.2 Devono essere rispettate tutte le norme urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi.
 - 2.3 Devono essere rispettate le norme generali per la messa in riserva ed il recupero di materia dai rifiuti previste dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.
-

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.